



COMUNE DI LAUCO

Provincia di Udine

SERVIZIO TECNICO

Ufficio Tecnico Manutentivo

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO SULLA VIABILITÀ PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI LAUCO PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 E 2022/2023

TRATTO 3: VINAIO – VAL DI LAUCO – TRISCHIAMPS; VINAIO – UERPA – PESMOLET – VAS - BUTTEA, PONTE SUL CHIANTONE COMPRESSE STRADE INTERNE DI VINAIO E BUTTEA

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. [] del [], immediatamente esecutiva, sono state individuate con l'ausilio di apposite planimetrie, le tratte di strade comunali il cui servizio di sgombero neve e spargimento sale-ghiaino venga affidato a ditta esterna avente idonei requisiti tecnico-organizzativi;
- che con determinazione del responsabile del servizio tecnico manutenzioni n. [] del [] è stato affidato il servizio di sgombero neve e spargimento sale/ghiaino sulle strade comunali di cui al tratto n. 3 per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 alla ditta "[]" con sede a [] (P.IVA n. []);

Tutto ciò premesso, l'anno 2021 il giorno [] del mese di [] nella sede municipale,

Tra

Il Comune di Lauco, con sede in Via Capoluogo n. 104 C.F. 84000150304 rappresentato dal Sindaco Pro Tempore Olivo Dionisio, responsabile del servizio tecnico-manutentivo ed autorizzato per legge alla stipula della presente convenzione,

e il signor [] nato a [] il [], e residente a [], in Via [], quale legale rappresentante della ditta "[]" con sede a [] in Via [] (P.IVA n. []),
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il comune affida alla ditta "[]" con sede a [] in Via [] (P.IVA n. []), d'ora in poi denominato "appaltatore" il servizio di sgombero neve – spargimento sale e ghiaino per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 nei modi, termini e condizioni in seguito specificate, lungo le seguenti strade comunali meglio evidenziate nelle corografie allegate alla presente convenzione:

Strade principali:

Tratto Vinaio– Val di Lauco - Trischiamps (in colore rosso)	sviluppo	Km. 6 + 250
Vinaio– Buttea loc. Ponte sul Chiantone (in colore rosso)	sviluppo	Km. 7 + 400

Strade secondarie:

Tratto Strade interne della frazione di Vinaio (in colore blu)	sviluppo	Km. 0 + 800
Tratto Strade interne della frazione di Buttea (in colore blu)	sviluppo	Km. 0 + 400
Totale	sviluppo	Km.14 + 850

Strada che conduce in località "Runchia"	sviluppo	Km. 2 + 500
------------------------------------------	----------	-------------

Solo su esplicita richiesta dell'Amministrazione Comunale la ditta appaltatrice si impegna a svolgere il servizio di sgombero neve anche lungo la viabilità che dall'incrocio in località "Nomechis" conduce in località "Runchia" per uno sviluppo complessivo di Km. 2 + 500.

L'area di parcheggio in località Val di Lauco deve avere una larghezza di sgombero per almeno n. 3 passaggi in tutta la sua lunghezza.

Con la firma del presente atto l'affidatario accetta la consegna dei lavori previsti e dichiara di aver preso completa visione dei lavori da eseguirsi, dei luoghi nonché di tutte le circostanze, **con particolare riferimento alle larghezze e condizioni di alcune strade comunali interne e principali**, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi del contratto.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo annuo presunto per il servizio di cui sopra ammonta ad **€ 14.000,00 oltre l'I.V.A. di legge**.

Tale importo potrà variare sia in più che in meno senza che l'affidatario possa accampare diritti o pretese all'infuori del pagamento di quanto gli spetterà in base alle effettive somministrazioni e prestazioni.

ART. 3 CAUZIONE

Omissis.

ART. 4 STIPULA DEL CONTRATTO

In luogo del contratto si procederà alla sottoscrizione del presente capitolato.

ART. 5 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante della presente convenzione, l'elenco prezzi, le corografie che individuano i tratti e il D.U.V.R.I.

ART. 6 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CONTRATTO

L'Impresa affidataria dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emananti dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

ART. 7 SUB-APPALTO

Il subappalto viene regolamentato dalle vigenti disposizioni legislative e comunque dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dal sub appaltatore, unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l'affidatario stesso.

ART. 8 ORDINE E CONDOTTA LAVORI

La condotta del servizio avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 4 del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di cui all'art.34 della Legge Regionale n. 14/2002. L'appaltatore nell'eseguire gli interventi deve uniformarsi alle prescrizioni che gli verranno eventualmente comunicate o impartite dal personale addetto alle manutenzioni.

In particolare per ciò che attiene alla condotta si specifica quanto segue:

- l'affidatario dovrà essere sempre disponibile con i mezzi ad ogni precipitazione, compreso i giorni festivi e durante le notti ed al riguardo dovrà fornire un numero telefonico anche cellulare dove sia sempre reperibile;
- a carico della ditta affidataria rimane inoltre il compito della verifica dello stato della viabilità quotidianamente prima delle sei del mattino al fine di attivare gli interventi di sgombero o di trattamento di materiale antigelo per presenza di neve o per gelate causate da nevischio, brina, gelate al suolo conseguenti a repentini abbassamenti della temperatura, connessi a presenza di umidità sulle strade per nebbia, postumi di pioggia, prima degli utenti stradali, maggior attenzione all'evoluzione meteorologica sarà curata durante i fine settimana per evitare blocchi stradali conseguenti ad impraticabilità del piano viabile od imprudenza degli utenti, ecc. In tal caso la ditta è tenuta ad intervenire con la massima urgenza con lo spargimento di cloruri antigelo, dando comunicazione dell'inizio delle operazioni al personale di zona oppure al personale in reperibilità, gli oneri relativi alle verifiche nei fine settimana sono ricompresi nella quota fissa stagionale.

Il trattamento antigelo (cloruro ed inerti), deve essere concordato con il Responsabile del procedimento o con persona da lui delegata e dovrà essere eseguito ogni qualvolta sia stato espressamente ordinato e concordato dal citato personale.

Eventuali ulteriori prescrizioni sulle modalità di esecuzione verranno impartite verbalmente dal personale addetto alle manutenzioni.

ART. 9 DURATA DELL'APPALTO - PENALITA'

I servizi dovranno essere iniziati autonomamente al momento del raggiungimento della quota neve prevista nella convenzione e comunicato verbalmente, o mezzo telefonico (cellulare o fisso) al responsabile preposto al servizio durante il normale orario di lavoro. È facoltà del responsabile richiedere l'inizio del servizio, l'impresa in questo caso dovrà essere sul posto indicato con il numero dei mezzi richiesti entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata.

La durata dell'appalto viene fissata in due stagioni invernali, stagione 2021/2022 e stagione 2022/2023, a partire dalla data di ricevimento da parte della ditta della comunicazione di aggiudicazione del servizio, fino al 30 aprile 2023. Il certificato di regolare esecuzione degli interventi verrà redatto entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni stagione invernale fissata al 30 aprile di ogni anno.

Su espressa richiesta dell'amministrazione comunale il presente appalto potrà essere esteso in favore della ditta aggiudicataria, se disponibile, anche alla stagione invernale 2023/2024 alle stesse modalità, condizioni e prezzi della stagione precedente.

In caso di mancato intervento o intervento ritardato o intervento con numero di mezzi inferiore a quanto dichiarato disponibile e/o richiesto, saranno applicate le seguenti penalità, salvo diversi risarcimenti a terzi o all'Amministrazione comunale per gli eventuali disservizi cagionati:

- Per mancato intervento totale per ogni giorno di intervento: euro 1.000,00;
- Per intervento ritardato rispetto al tempo di presentazione sopra indicato per ogni ora o frazione di ora: euro 150,00;
- Per intervento con numero di mezzi inferiore a quello richiesto per ogni mezzo e per ogni ora: euro 150,00.

Ricorrendo una delle condizioni per l'applicazione di penalità l'Ufficio procederà a redigere apposito verbale di contestazione che verrà inoltrato all'appaltatore.

Quest'ultimo avrà due giorni di tempo per produrre le proprie osservazioni e/o giustificazioni o per contestare il verbale.

Le penalità di cui sopra saranno detratte senza altra formalità in sede di liquidazione

Per il mancato posizionamento entro i termini stabiliti dall'art. 14 comma 1°, delle paline in legno al lato della strada, nei due sensi di marcia, per la delimitazione della carreggiata è stabilita una penalità di € 2.000,00 (mille/00).

ART. 10 CONTABILITA' DEI LAVORI

L'affidatario ha l'obbligo di presentare al Comune a mezzo mail, entro le ore 12:00 del giorno successivo all'avvenuta esecuzione del servizio, un rapporto giornaliero contenente le tratte interessate con particolare riferimento ai chilometri alle strade interessate (principali o secondarie) e con l'individuazione specifica della tipologia del servizio effettuato, utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio tecnico.

ART. 11 PAGAMENTI - STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il canone fisso stagionale è anticipato e fatturato ad avvenuto adempimento degli obblighi previsto dall'art. 14 comma 1, esso verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, vistata per l'attestazione della regolarità della prestazione dal Responsabile del Procedimento.

Gli altri corrispettivi verranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, vistata come sopra.

ART. 12 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'affidatario elegge domicilio, presso la sede della stazione appaltante.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ritardo da parte dell'Impresa affidataria, sia nell'iniziare o nell'ultimare gli interventi come pure in caso di servizio insoddisfacente per inadeguatezza dei mezzi impiegati, incuria nell'esecuzione, mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato o di quelle impartite dal personale, dell'Amministrazione, oltre alla penale prevista dall'art. 9, **alla prima inadempienza per il mancato servizio di sgombero, pulizia, trattamento materiale antigelo**, potrà risolvere il contratto previa comunicazione mediante regolare ordine di servizio.

In tal caso resteranno a carico dell'Impresa inadempiente tutte le eventuali maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovesse far fronte per l'esecuzione dei lavori di sgombero.

ART. 14 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale saranno a carico dell'affidatario gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) l'affidatario, ha l'obbligo di porre in opera entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio, in corrispondenza di barriere, guardrail, tombini, inizio delle cordonate, cippi stradali, delineatori di margine e comunque su ogni ostacolo o manufatto ricadente in prossimità della sede stradale, paletti segnalatori alti ml. 2,00 di colore giallo e nero. Gli stessi dovranno essere prontamente sostituiti ogni qualvolta vengano divelti o rimossi;
- 2) pagamento degli indennizzi ai proprietari dei fondi posti lungo le strade interessate per eventuali danni ai terreni od ai frutti pendenti, conseguenti ai lavori da eseguirsi ed al passaggio con materiali e mezzi di qualsiasi genere;
- 3) mantenere il transito lungo le strade interessate dai lavori di sgombero. L'Impresa è comunque responsabile della sicurezza del transito sia di giorno che di notte e dovrà adottare quindi tutte le opportune cautele relative ad ogni accorgimento occorrente per evitare inconvenienti al pubblico transito. Pertanto si obbliga ad osservare tutte le norme del Codice della Strada per quanto concerne la sicurezza della circolazione lungo il tratto di strada interessato dai lavori ed in particolare quanto contenuto all'art. 21 del Nuovo Codice della Strada D.L. 285 del 30.04.1992 e negli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92;
- 4) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dal decreto relativo all'assunzione della manodopera, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore e che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'affidatario dovrà pertanto in ogni momento a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto ad ogni obbligo assicurativo presso gli Istituti competenti. Non si darà luogo alla emissione del certificato di pagamento se lo stesso risulta irregolare;

- 5) fornitura all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i limiti prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- 6) adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, contenute in particolare nelle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" approvato con D.P.R. 27.04.1955 n. 547 nonché nelle "Norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" approvate con D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successive modificazioni contenute nel D.P.R. 19.03.1956 n. 303, D.M. 12.09.1959 D. Lgs. n. 277 del 15.08.1991, D. Lgs. 626 del 19.09.1994, ed integrazioni varie della citata normativa, alle disposizioni contenute nel D.leg.vo n.°81/2008.

In particolare gli operai dovranno essere muniti di tutte le dotazioni personali quali cinture di sicurezza, corde, caschi, giubbotti luminosi, e quanto altro necessario per l'incolumità della persona;

- 7) L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere all'assicurazione, stipulata con compagnia assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità connessa con il servizio svolto e dei danni che potrebbero derivare al committente od a terzi durante lo svolgimento del servizio garantendo dei massimali di polizza che non dovranno essere inferiori alle seguenti cifre:

per catastrofe	€ 1.000.000,00
per persona singola	€ 1.000.000,00
per cose ed animali	€ 1.000.000,00

ferma restando l'intera responsabilità civile, oltre che penale, della Ditta per gli eventuali maggiori danni.

Copia delle polizze dovranno essere depositate al protocollo del comune prima della firma della presente convenzione.

Eventuali indennizzi per danneggiamenti a privati o al patrimonio di proprietà comunale, dovranno essere definiti entro il 30 agosto di ogni anno; in caso di mancata definizione nel termine fissato l'importo dovuto al Comune sarà trattenuto in fase di liquidazione della prima fattura utile presentata dalla ditta.

- 8) carico e trasporto del cloruro di sodio dal luogo di stoccaggio determinato dall'Amministrazione Comunale al luogo di spargimento con i mezzi idonei a complete spese dell'affidatario.

ART. 15 MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per lo spargimento sulla carreggiata stradale dovranno rispondere ai requisiti appresso indicati:

- a) Pietrischetti - graniglie

avranno la pezzatura da mm. 2 a mm. 8 e dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischetti e delle graniglie per costruzioni stradali del C.N.R." (Fascicolo n. 4 ed. 1953).

b) Cloruro di sodio "salgemma" fornito dall'Amministrazione comunale e/o dalla ditta;

ART. 16 MEZZI D'OPERA

I mezzi che l'Impresa affidataria dovrà impiegare per il servizio, dovranno essere idonei al tipo di strada da sgomberare; la stessa dovrà essere attrezzata con i seguenti mezzi:

a) macchina sgombraneve munita preferibilmente di lama o vomero azionati idraulicamente, adattabile secondo le esigenze a inclinazione destra e sinistra.

La lama o vomero dovrà essere applicata su idoneo mezzo meccanico il quale dovrà avere la potenza sufficiente per eseguire il lavoro di pulitura del piano viabile raso al suolo;

b) mezzo meccanico appropriato (spargisale) per lo spargimento del materiale antigelo di cui al precedente art. 15;

MEZZI E ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

c) fresa a lato (tipo Fresia FC/100/B o similare) montata anteriormente su veicolo pesante mediante supporti idraulici di sollevamento con comandi centralizzati in cabina, completo di alettone laterale e di camino di scarico a distanza girevole su 360°;

d) pala meccanica gommata della potenza non inferiore di HP 70 da impiegare, su autorizzazione del Responsabile del Servizio o delegato, in caso di sgombero di frane e slavine di volume superiore a 30 mc.;

I mezzi e le attrezzature a disposizione potranno essere oggetto di nolo; la responsabilità dei mezzi a disposizione resta in capo all'appaltatore che dovrà garantire la reperibilità.

ART. 17 DISPOSITIVI SPECIALI

I mezzi sgombraneve dovranno essere dotati di tutti i dispositivi speciali di avvistamento ed individuazione delle sagome di ingombro previsti dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 285 del 30.04.1992) e di tutto quanto altro possa occorrere per la completa e piena esecuzione del servizio, in particolare i mezzi dovranno rispondere ai requisiti di cui all'art. 58 del D.L. 285/92.

Inoltre la Ditta dovrà collocare lungo la strada i segnali previsti dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (art. 83 modello II 6/d).

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 18 MODALITA' DI ESECUZIONE

Lo sgombero della neve dovrà essere eseguito dalla Ditta affidataria con **almeno due mezzi** di potenza idonea al tipo di strada da sgomberare; dovrà essere iniziato non appena la neve caduta avrà raggiunto l'altezza di cm. 10 (dieci) continuato e portato a termine nel più breve tempo possibile, sia di giorno che di notte, in modo che la strada sia costantemente transitabile con ogni tipo di veicolo.

In occasione di precipitazioni nevose, dovrà essere garantita l'operatività simultanea dei due mezzi sgombraneve di cui uno operativo sul tratto Vinaio – Val di Lauco – Trischiamps e l'altro sul tratto Vinaio – Buttea.

Qualora si verificassero nevicate, con altezza della neve inferiore ai 10 cm. e fatto salvo quanto specificatamente ordinato per il caso del personale dell'Amministrazione, la Ditta dovrà comunque attenersi alle disposizioni d'intervento di cui all'art. 7.

Il servizio di sgombero dovrà essere effettuato dando assoluta priorità di intervento ai tratti principali individuati sulla corografia (con coloritura rossa), e successivamente sulle strade secondarie individuate in coloritura blu compresi incroci, piazze, parcheggi e piazzole di fermata autobus.

In occasione di nevicate di lieve entità e che interessino solo parzialmente il territorio comunale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere con propri mezzi e personale all'esecuzione del servizio di pulizia delle strade previa tempestiva e preventiva comunicazione alla ditta appaltatrice.

In occasione di precipitazioni intense e di carattere eccezionale è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere ad affiancare la ditta appaltatrice con propri mezzi e personale e/o con personale della protezione civile per l'esecuzione del servizio.

ART. 19 LARGHEZZA DI SGOMBERO

Lo sgombero dovrà avvenire ottenendo la maggiore larghezza consentita dalla sede stradale. Tale larghezza dovrà essere costantemente mantenuta anche nei successivi sgomberi indipendentemente dalla presenza degli accumuli laterali precedenti di neve. Qualora a fine della nevicata la sede stradale non risulti sgomberata per l'intera larghezza

della carreggiata, la ditta dovrà attivarsi a procedere agli allargamenti con oneri spettanti alla ditta appaltatrice così come per il mantenimento della larghezza.

Qualora l'Impresa affidataria fosse nell'impossibilità di aprire la carreggiata stradale nella misura sufficiente, essa dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla creazione di piazzole di scambio, di adeguata superficie, distanti l'una dall'altra circa ml. 100 (cento).

ART. 20 PULIZIA PIANO VIABILE

Qualora lo sgombero RASO SUOLO non venisse effettuato le incrostazioni di ghiaccio dovranno essere tolte a cura e spese dell'Impresa.

Nel caso non si provvedesse a tale rimozione, l'Amministrazione potrà ordinare il lavoro ad altra Ditta addebitando all'Impresa appaltatrice la spesa relativa.

La Ditta affidataria è sempre tenuta, ed in particolar modo nei fine settimana, ad intervenire anche successivamente alla fine delle nevicate, per eliminare le incrostazioni al suolo nei tratti dove queste si sono formate, anche con trattamenti con cloruri, in modo da eliminare nel più breve tempo possibile la presenza di ghiaccio sulla carreggiata.

ART. 21 SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO

Lo spargimento del materiale antigelo (pietrischetto antighiaccio e cloruro di sodio "salgemma") sarà eseguito dall'Impresa unicamente con automezzi muniti di mezzo meccanico appropriato, a seguito di ordine del personale comunale addetto alle manutenzioni, oppure autonomamente, previa verifica da parte della Ditta affidataria della necessità d'intervento e secondo le modalità di cui all'art. 8.

Lo spargimento del pietrischetto e del cloruro potrà essere effettuato separatamente oppure misto.

NORME PER LA MISURAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

ART. 22 CONTABILIZZAZIONE SGOMBERO NEVE

Lo sgombero della neve, eseguito con qualsiasi mezzo purché idoneo, verrà liquidato in base ai Km. sgomberati, per altezza di neve di cm. 10.

Si precisa che sarà pagata una sola volta il viaggio di andata e ritorno.

In ogni caso nel percorso di ritorno il fendi-neve deve osservare una apertura di sgombero uguale a quello di andata in modo da completare e rifinire lo sgombero stesso.

Qualora per qualsiasi ragione e circostanza si dovesse provvedere allo sgombero della neve per altezze inferiori a cm. 10, il prezzo da applicare sarà **la metà** di quello fissato per altezze di cm. 10.

L'ordine di effettuare tale sgombero dovrà essere dato di volta in volta dal personale incaricato fatto salvo quanto previsto all'art. 18. Inoltre non sarà concesso alcun compenso, oltre a quello fissato nell' Elenco Prezzi, per sgombero di neve di altezza superiore a cm. 10, essendo tale sgombero considerato intervento ritardato e come tale, per ogni maggiore onere, a carico dell'Impresa.

Il numero di giri complessivi, riconosciuti alla ditta appaltatrice per il servizio di sgombero neve, non potrà superare il numero che si ottiene dividendo per 10 (dieci) lo spessore massimo della neve raggiunto dalla nevicata; Solo in caso di eccezionali precipitazioni, o comprovati particolari motivi, potrà essere riconosciuto un ulteriore giro di sgombero. A fine nevicata, nel caso di numero di giri non conformi, il personale dell'ufficio tecnico, o l'assessore delegato, sarà a disposizione per l'eventuale misurazione dello spessore di neve raggiunto, da effettuarsi congiuntamente alla ditta.

Gli interventi di sgombero della neve si intendono da eseguirsi sia di giorno che di notte, sia in giorni feriali che festivi, senza diritto alcuno ad aumenti sui prezzi pattuiti.

ART. 23 CONTABILIZZAZIONE SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO

Le operazioni di carico del materiale antigelo saranno fatte a totale cura e spese dell'Impresa appaltatrice essendo comprese nel prezzo dello spargimento come pure i viaggi per il carico. Inoltre nessun compenso spetterà all'Impresa per eventuali successive operazioni intermedie di scarico e ricarico del materiale lungo le strade comunali.

Qualora, per particolari motivi comunque precedentemente concordati con l'amministrazione comunale, il materiale antigelo venga fornito dall'Impresa affidataria, il servizio verrà liquidato applicando i prezzi di elenco n. 3 e n. 7. Qualora il servizio per lo spandimento del materiale antigelo venga effettuato unicamente in alcuni tratti stradali puntualmente definiti, la contabilizzazione del servizio sarà definita con l'applicazione del prezzo di elenco n. 4.

Resta inteso che ad eccezione del servizio definito ai punti 1) e 2) dell'elenco prezzi, i lavori individuati nelle voci n. 3, 4, 5, e 6 dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dal Responsabile o da persona da lui delegata.

ART. 24 CONTABILIZZAZIONE MEZZI D'OPERA

I mezzi d'opera di cui all'elenco prezzi n. 5) e n. 6) saranno contabilizzati solo nel caso essi siano stati richiesti dalla stazione appaltante per lo sgombero di singole frane o slavine del volume superiore a mc. 30,00 e per lo sgombero della carreggiata stradale per larghezze superiori a quella richiesta di almeno ml. 5.00.

ART. 25 FRANE E SLAVINE

Il prezzo per chilometro sgomberato è comprensivo anche delle singole frane e slavine di qualsiasi tipo e natura eventualmente presenti fino ad un volume di mc. 30,00.

Per frane e slavine superiori a mc. 30,00 l'Impresa affidataria dopo aver avuto l'autorizzazione del personale addetto dovrà provvedere al loro sgombero con mezzi meccanici adeguati la cui prestazione verrà liquidata applicando il prezzo di cui all'elenco n. 6.

ART. 26 QUOTA FISSA

La quota fissa stagionale comprende anche la disponibilità dei mezzi e la reperibilità del personale durante il periodo convenzionale di durata della stagione invernale precisamente dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio al 30 aprile di ogni anno, e verrà liquidata in conformità a quanto previsto dall'art. 11, indipendentemente dall'effettuazione o meno di interventi di sgombero neve.

ART. 27 CLAUSOLA TRACCIABILITA'

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

ART. 28 CLAUSOLA REVISIONALE

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664 primo comma, del codice civile.

ART. 29 ONERI FISCALI

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 c.2 del D.P.R. 131/1986.

ELENCO PREZZI UNITARI

- 1) Servizio di sgombero della neve mediante impiego di mezzi idonei, tali da consentire uno sgombero della carreggiata stradale, per altezza di neve a partire da cm. 10 in su compreso lo sgombero di singole piccole frane di qualsiasi tipo e natura fino al volume di mc. 30,00 (metri cubi trenta) compresi tutti gli oneri, autista e personale addetto in qualsiasi numero, ecc.
 - a. sui tratti di strade principali individuati rosso sulle corografie e sui tratti di strade secondarie in colore blu: per larghezza della carreggiata e per km. di strada sgomberata:
€/km. 42,00 (quarantadue euro al chilometro) di cui:
(€/km. 40,70 soggetto a ribasso - €/Km. 1,30 oneri sicurezza)
- 2) Mezzo funzionante per spargimento di materiale antigelo (pietrischetto antighiaccio e cloruro di sodio salgemma) fornito dal Comune e caricato a cura e spese dell'Impresa sull'autocarro medesimo.
€/km. 22,00 (ventidue euro al chilometro) di cui:
(€/km. 21,30 soggetto a ribasso - €/Km. 0,70 oneri sicurezza)
- 3) Mezzo funzionante per spargimento di materiale antigelo (cloruro di sodio salgemma) fornito e caricato a cura e spese dell'Impresa sull'autocarro medesimo.
- calcolato con spandimento medio di 20 gr. di sale per mq.:
€/km. 30,00 (trenta euro al chilometro) di cui:
(€/km. 29,30 soggetto a ribasso - €/Km. 0,70 oneri sicurezza)
- 4) Mezzo funzionante per spargimento di materiale antigelo (pietrischetto antighiaccio e cloruro di sodio salgemma) preventivamente caricato a cura e spese dell'Impresa sull'autocarro medesimo solo su alcuni tratti puntualmente definiti.

Spargimento fino a 10 punti	€ 70,00 (a corpo settanta euro) di cui:
(€/km. 67,90 soggetto a ribasso - €/Km. 2,10 oneri sicurezza)	
Spargimento oltre a 10 punti	€ 100,00 (a corpo cento euro) di cui:
(€/km. 96,80 soggetto a ribasso - €/Km. 3,20 oneri sicurezza)	

MEZZI E ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- 5) Fresa a lato montata su mezzo idoneo mediante supporti idraulici di sollevamento con comandi centralizzati in cabina, completa di alettone laterale e di camino orientabile di scarico a distanza, è compreso nel prezzo il compenso per il mezzo completo di fresa, l'operatore, il carburante, il lubrificante e ogni altro onere di esercizio;
€/ora. 68,00 (sessantotto euro per ora) di cui:
(€/ora. 66,00 soggetto a ribasso - €/ora. 2,00 oneri sicurezza)
- 6) Pala meccanica gommata della potenza non minore di HP 70 completa di ogni suo accessorio compreso carburante, lubrificante e conducente;
- per ogni ora di effettivo lavoro
€/ora. 65,00 (sessantacinque euro per ora) di cui:
(€/ora. 63,00 soggetto a ribasso - €/Km. 2,00 oneri sicurezza)
- 7) Bob cat gommato completo di benna e di ogni suo accessorio compreso carburante, lubrificante e conducente;
- per ogni ora di effettivo lavoro
€/ora. 45,00 (sessantacinque euro per ora) di cui:
(€/ora. 43,00 soggetto a ribasso - €/ora. 2,00 oneri sicurezza)

MATERIALE ANTIGELO:

- 8) Pietrischetto mm. 2 - 8 caricato su autocarro per lo spargimento fornito lungo le strade, misurato sui mezzi di trasporto;
-per ogni metro cubo
€/mc. 25,00 (venticinque euro per metrocubo) soggetto a ribasso

QUOTA FISSA:

- 9) Quota fissa stagionale per la disponibilità dei mezzi di cui all'art. 16 lettere a) e b) e la reperibilità del personale;
€/stagione. 2.000,00 (duemila euro) soggetto a ribasso, € 1.000,00 x n°2 mezzi.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI LAURO

Provincia di Udine
SERVIZIO TECNICO

Ufficio Tecnico Manutentivo

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO SULLA VIABILITÀ PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI LAURO PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 E 2022/2023

TRATTO 3: VINAIO – VAL DI LAURO – TRISCHIAMPIS; VINAIO – UERPA – PESMOLET – VAS - BUTTEA, PONTE SUL CHIANTONE COMPRESSE STRADE INTERNE DI VINAIO E BUTTEA

Documento unico valutazione del rischio interferenze

(Art. 26 comma 3. 5 D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81)

Elenco delle strade interessate:

Strade principali:

Tratto Vinaio– Val di Lauro - Trischiamps (in colore rosso)	sviluppo	Km. 6 + 250
Vinaio– Buttea loc. Ponte sul Chiantone (in colore rosso)	sviluppo	Km. 7 + 400

Strade secondarie:

Tratto Strade interne della frazione di Vinaio (in colore blu)	sviluppo	Km. 0 + 800
Tratto Strade interne della frazione di Buttea (in colore blu)	sviluppo	Km. 0 + 400
Totale	sviluppo	Km.14 + 850

In data 30/11/2020 tra il Sig. Olivo Dionisio, in qualità di Responsabile del Servizio manutenzioni, committente del servizio, ed il sig. _____, legale rappresentante della ditta “_____” con sede a _____ in Via _____ (P.IVA n. _____), con riferimento ai luoghi di esecuzione del servizio, si sono riuniti per un incontro di coordinamento.

L'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede, nei casi di affidamento a terzi di lavori e opere, l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Secondo quanto disposto all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 626/94, nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera, il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento con il prestatore d'opera al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività/prestazioni. Tale disposizione è stata integrata dall'art. 3 della L. 123/2007 con l'obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera. Si tratta, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Questi, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro. Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione da applicare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori del Comune di Lauro e/o di altre imprese, presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire il servizio in oggetto, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Questo documento deve essere condiviso ed accettato congiuntamente, dal Comune di Lauro e dal Responsabile della ditta Appaltatrice, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto. Per tale motivo il documento, preventivamente sottoscritto dal Datore di Lavoro del Comune di Lauro e dal Responsabile del Servizio che gestisce l'appalto/contratto d'opera, deve essere sottoscritto dal Responsabile della ditta appaltatrice e restituito al Comune di Lauro. Nel caso in cui la ditta appaltatrice dovesse individuare eventuali rischi di interferenza non segnalati, o misure aggiuntive di prevenzione

e protezione contro i rischi di interferenza, la stessa dovrà sottoporre al Comune di Lauco le modifiche e/o integrazioni al documento ritenute opportune. Il Comune di Lauco, dopo opportuna valutazione, procederà quindi alla rielaborazione del presente documento che dovrà essere nuovamente sottoscritto da entrambi i rappresentanti dei contraenti.

Descrizione dell'attività

I lavori oggetto dell'affidamento consistono nel servizio di sgombero neve e spargimento di materiale antigelo sulle strade comunali di cui alle tratte in premessa individuate e meglio identificate nelle corografie allegate al capitolato per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023, in particolare le attività a carico dell'impresa appaltatrice consistono in:

-) percorrenza, con mezzi di lama spazzaneve per sgombero neve e pulizia, sulle strade;
-) movimentazione con mezzi atti allo spargimento del sale e sabbia delle strade.

Misure di prevenzione e di protezione generali per l'appaltatore/incaricato dell'opera

-) Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, concordare con il referente del Comune di Lauco le modalità di effettuazione delle attività ed eventualmente formalizzare le misure di prevenzione e di protezione concordate;
-) indossare i dispositivi di protezione individuale ove siano prescritti. I DPI da utilizzare sono il casco, guanti antifreddo, stivali, tuta, scarpe antinfortunistiche, indumenti impermeabili e ad alta visibilità con piumino antivento e antigelo, guanti resistenti all'azione chimica, visiera, cuffie e occhiali protettivi;
-) non ingombrare le vie di fuga con materiali ed attrezzature;
-) non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali ed attrezzature;
-) programmare la manutenzione periodica dei mezzi e soprattutto dei sistemi di sicurezza montati a bordo;
-) utilizzare mezzi dotati di idonea segnaletica conformemente alle norme tecniche previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione;
-) gli operatori stradali devono essere dotati e utilizzare indumenti a elevata visibilità;
-) un'adeguata formazione ed informazione dei lavoratori deve favorire il rispetto del codice della strada e di corrette procedure operative;

Individuazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione

attività	valutazione rischi di interferenze		Misure di prevenzione e protezione per l'appaltatore/incaricato d'opera
	possibili interferenze	evento/danno	
circolazione e manovre nelle aree esterne con veicoli	presenza di altri veicoli : del Comune di terzi utenti presenza di pedoni: del Comune di terzi utenti	impatti tra automezzi investimenti urti	Nelle aree esterne: procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti. farsi coadiuvare da qualcuno a terra per manovre difficili od in retromarcia preavvisare con segnalazione acustica in caso di retromarcia, in assenza con clacson non ingombrare le vie di fuga con materiali, ecc.
Spostamenti a piedi dell'operatore	Presenza di veicoli in circolazione e manovra: del Comune di terzi utenti di appaltatori	investimenti urti	camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presente, e comunque lungo il margine delle vie carrabili. non sostare dietro gli automezzi in manovra
carico/scarico di materiali ed attrezzature	Presenza di veicoli in circolazione e manovra: del Comune di terzi utenti	caduta materiali urti	parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito veicolari;

di appaltatori <i>presenza di altro personale, in transito che svolge la propria attività</i> del Comune di terzi utenti di appaltatori	schiacciamenti	prima di procedere al carico/scarico di merci dal mezzo verificare assicurarsi contro spostamenti improvvisi (freno, marcia inserita, ecc.); non ingombrare le vie di fuga con materiali, ecc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISCHIO COVID-19

Al fine di eliminare o, ridurre al minimo, i rischi derivanti da persone infette, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione, con l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuali e comunque è fatto obbligo di attenersi a tutte le disposizioni e protocolli emanati dai vari organi competenti.

Si evidenzia che l'esecuzione del servizio presso i luoghi di lavoro sopraelencati dovrà essere svolto sotto la direzione e la sorveglianza dell'Impresa che, pertanto, solleva il Comune di Lauco da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di proprietà del Comune di Lauco che di terzi) che possono verificarsi nell'esecuzione del servizio stesso.

L'Impresa deve:

- a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) assolvere agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) garantire:

- un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
- l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature propri secondo le norme legislativa e di buona tecnica;
- d) utilizzare persone regolarmente iscritte nei libri paga e assoggettate a tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie in relazione alle specifiche attività cui sono addette anche per l'esecuzione del presente appalto.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi al servizio in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per interventi sulla sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero. I potenziali costi connessi ad eventuali revisioni del presente documento saranno a carico della Stazione Appaltante.

Si conviene inoltre che per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, l'Impresa può contattare il Responsabile del Servizio nella persona del sig. Olivo Dionisio.

Il Responsabile del Servizio, sig. _____

L'impresa affidataria: _____

Allegato 1 al Documento Unico valutazione Rischi interferenti (DUVRI)

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO SULLA VIABILITÀ PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI LAUCO PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 E 2022/2023

TRATTO 3: VINAIO – VAL DI LAUCO – TRISCHIAMPS; VINAIO – UERPA – PESMOLET – VAS - BUTTEA, PONTE SUL CHIANTONE COMPRESSE STRADE INTERNE DI VINAIO E BUTTEA

DICHIARAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DA PARTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO

(d.lgs. 81/2008 art. 16 e 28)

(da compilarsi a cura dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo all’inizio del servizio)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, e residente a _____, in Via _____, in qualità di legale rappresentante della ditta “_____” con sede a _____ in Via _____ (P.IVA n. _____),

che svolge il servizio di sgombero neve e spargimento sale/ghiaino sulle strade comunali del comune di Lauco per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023, dichiara ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

- ☐ che la propria attività non introduce ulteriori rischi interferenti all’interno degli ambienti di lavoro o nell’ambito della zona interessata al servizio di che trattasi, oltre a quelli già indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi interferenti consegnato dall’Amministrazione Comunale e sottoscritto per accettazione in data _____;
- ☐ che la propria attività introduce ulteriori rischi interferenti, di seguito elencati:

Allegati

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente

Data _____
